



Spettabile

Gestore dei Servizi Energetici - GSE

V.le Maresciallo Pilsudski 92
00197, ROMA

Alla cortese attenzione di

Francesco Sperandini

Presidente ed Amministratore Delegato
francesco.sperandini@gse.it

Luca Barberis

Direttore Divisione Sviluppo Sostenibile
luca.barberis@gse.it

Liliana Fracassi

Direttrice Ingegneria
liliana.fracassi@gse.it

Davide Valenzano

Responsabile Affari Regolatori
Divisione Sviluppo Sostenibile
davide.valenzano@gse.it

Milano, 18 aprile 2017

Prot. n. 92/2017

**Oggetto: Impianti fotovoltaici in esercizio – Procedure ai sensi del DM 23 Giugno 2016
Osservazioni assoRinnovabili**

Spettabile GSE,

la scrivente Associazione affida alla nota allegata le proprie osservazioni al documento “*Impianti fotovoltaici in esercizio – Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico (Procedure ai sensi del DM 23 Giugno 2016)*”

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Agostino Re Rebaudengo

Presidente assoRinnovabili

ALLEGATO

L'Associazione esprime un giudizio positivo per il lavoro svolto dal GSE nella predisposizione del documento che disciplina gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici in esercizio (nel seguito anche "Procedure"). Le Procedure, molto dettagliate e chiare nel complesso, rappresentano il frutto del rilevante lavoro di concertazione che il Gestore ha portato avanti in questi anni con gli operatori di settore e le Associazioni di categoria. Esse contribuiscono a garantire trasparenza e certezza sulle regole da rispettare durante il periodo di incentivazione degli impianti fotovoltaici.

Nell'ottica di dare continuità al lavoro di concertazione avviato dal Gestore, l'Associazione affida al presente documento GSE alcune richieste di chiarimento, osservazioni e proposte di modifica alle Procedure, che desidererebbe costituissero oggetto di un prossimo confronto.

Il documento, per comodità di lettura, è redatto secondo l'ordine dei capitoli e dei paragrafi delle Procedure medesime.

Premessa

L'Associazione propone di inserire in questo paragrafo un chiarimento, precisando che gli obblighi previsti dalle Procedure non hanno efficacia retroattiva e verranno applicati agli interventi effettuati sugli impianti in data successiva a quella di pubblicazione del documento sul sito GSE (21 febbraio 2017).

A tal proposito l'Associazione suggerisce al Gestore di indicare anche le modalità più opportune per comunicare, laddove ritenuto necessario, gli eventuali interventi effettuati in data antecedente all'entrata in vigore delle Procedure che non fossero ancora stati comunicati dal Soggetto Responsabile, specificando che, non essendo tali interventi soggetti agli obblighi di cui alle presenti procedure, le comunicazioni dovranno limitarsi - in termini di tipologia di intervento e di documentazione da fornire - a quanto previsto dai rispettivi conti energia di riferimento. (A maggior chiarimento di quanto espresso, si riporta l'esempio di interventi effettuati sugli impianti per la sostituzione di componenti non principali, relativamente ai quali il Soggetto Responsabile potrebbe non aver conservato, perché non richiesto, la documentazione relativa, ad esempio fatture o ddt).

Capitolo 1 - Principi generali di riferimento e semplificazioni degli adempimenti

L'Associazione, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli Operatori, propone di inserire nel Capitolo 1 un elenco di tutte le "Procedure operative" già regolate dal GSE e pubblicate sul relativo sito istituzionale, consentendogli di individuare inequivocabilmente i vari documenti (ad esempio con l'inserimento di specifici collegamenti ipertestuali). L'Associazione propone, altresì, di pubblicare sul sito istituzionale del GSE le progressive versioni di Procedure, Regole e altri provvedimenti adottati dal GSE, per permettere agli operatori di individuare i documenti applicabili, *ratione temporis*, alle fattispecie di volta in volta rilevanti.

Con particolare riferimento al contenuto del Capitolo 1, l'Associazione riporta di seguito le proprie considerazioni e proposte di modifica.

- In relazione all'elenco di interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico, l'Associazione propone al GSE di inserire nell'ambito della categoria degli interventi "*non significativi*" anche la modifica del regime di cessione in rete dell'energia. L'Associazione infatti è del parere che le variazioni della modalità di cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete, o del regime commerciale di valorizzazione della stessa, rispetto a quanto inizialmente dichiarato, non siano in generale (fatto salvo quanto specificato nel seguito del presente documento), idonee a provocare la decadenza dal diritto agli incentivi. In un contesto di mercato il Soggetto Responsabile può, infatti, scegliere la più opportuna modalità per valorizzare l'energia elettrica immessa in rete. Ad esempio, in presenza di un impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia (il cui decreto non prevedeva alcun obbligo di mantenimento della modalità originaria di cessione in rete dell'energia prodotta) e un'unità di consumo già esistenti e ciascuno caratterizzati da un proprio punto di connessione alle reti pubbliche, è noto che ad oggi nessuna regolamentazione attualmente vigente impedisce la possibilità di costituire un nuovo SEU attraverso la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, anche nell'ipotesi in cui venga dismesso il POD dell'impianto di produzione al fine di collegare il sistema al POD dell'unità di consumo esistente (ovvero al punto di connessione precedentemente riferito ai soli prelievi di energia elettrica relativi all'unità di consumo). Al riguardo si ricorda che tale possibilità è stata confermata anche dallo stesso GSE in occasione dell'incontro del 7 Novembre 2016 con l'Associazione, come si evince dal relativo [verbale](#).

Qualora, invece, un determinato regime di cessione in rete dell'energia prodotta abbia costituito uno dei requisiti necessari per l'ottenimento degli incentivi in Conto Energia, si propone al GSE di esplicitare nel documento che un'eventuale variazione di tale regime di cessione si configurerà come un intervento che può comportare la decadenza dagli incentivi, per il venir meno di uno dei requisiti che ne hanno consentito l'accesso (ovvero non categorizzabile né tra gli interventi "*significativi*", né tra gli interventi "*non significativi*").

- Si chiede al GSE un chiarimento sulla nota¹ che consentirebbe al Soggetto Responsabile di comunicare l'avvenuta realizzazione di interventi non significativi, con particolare riferimento alla possibile sostituzione di un "*componente minore*" presso un impianto che ha avuto accesso ai benefici previsti dalla Legge 129/2010 (c.s. Salva Alcoa). In particolare si propone al GSE di redigere un elenco esemplificativo (e non esaustivo) di "componenti minori" o secondari per la cui sostituzione sarebbe necessario l'invio al GSE del *Modello 02*. A tal riguardo si segnala che le indicazioni delle Procedure si applicano ad impianti che hanno già diversi anni di vita e per i quali potrebbe quindi non essere più dimostrabile l'avvenuta sostituzione di alcuni componenti da parte del Soggetto

¹ Nota 7 di pagina 6

Responsabile. A tal riguardo l'Associazione suggerisce che si chieda evidenza al Soggetto Responsabile delle sostituzioni dei componenti principali (moduli e inverter) e non degli interventi relativi ai componenti minori (salvo obblighi espressamente contemplati dal Conto Energia di riferimento).

- Si ritiene utile che il GSE chiarisca quali documenti il Soggetto Responsabile debba conservare in sito ai sensi del DM Controlli 31 Gennaio 2014, per non incorrere nel rischio di errori involontari, non potendosi peraltro demandare tale scelta alla mera responsabilità e diligenza di ciascun operatore. Nella predisposizione di tale elenco si chiede inoltre al GSE di tenere in considerazione che, a differenza di altre tipologie di impianto (ad esempio, idroelettrico), il sito di un impianto fotovoltaico normalmente non ha disponibilità spazi sufficienti all'archiviazione fisica di numerosi documenti cartacei (ad esempio, un edificio di centrale) o idonei alla loro conservazione (in condizioni di temperatura e umidità che non ne determinino il deterioramento).

Capitolo 2 – Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico su impianti fotovoltaici incentivati che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazioni dell'impianto

Sostituzione dei componenti d'impianto (Paragrafo. 2.3)

In relazione a tale paragrafo, l'Associazione:

- chiede di confermare che in riferimento a moduli fotovoltaici acquistati come componenti di scorta, le certificazioni di conformità prescritte devono essere valide al momento della produzione dei componenti e non al momento della realizzazione dell'intervento (in accordo con quanto già il GSE ha confermato in occasione dell'[incontro](#) del 7 Novembre 2016 con l'Associazione);
- propone di specificare che i componenti di scorta possono essere acquistati non soltanto dal Soggetto Responsabile ma anche da società di servizi collegate (es. O&M Contractor, Asset Manager, etc.) o dalla società controllata/controllante e chiede di esplicitare gli eventuali documenti che devono attestare tale acquisto (es. DDT, dichiarazione del Soggetto Responsabile, etc.);
- propone di comprendere nella fattispecie di "muletto" anche un componente di scorta o un componente rimosso ma non avviato alle attività di smaltimento perché opportunamente riparato;
- chiede di esplicitare nel documento che, analogamente a quanto previsto per i moduli fotovoltaici, sia possibile installare inverter nuovi o rigenerati coerentemente con quanto disposto dall'art.30 del DM 23 giugno 2016;
- reputa opportuno che il GSE chiarisca che nella comunicazione di sostituzione dei moduli fotovoltaici, da inviare entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento, il Soggetto Responsabile non sia necessariamente tenuto a indicare la documentazione comprovante il relativo smaltimento di cui

occorre invece dare evidenza al GSE entro sei mesi dall'avvenuto smaltimento (coerentemente con le Istruzioni GSE sui RAEE);

- chiede al GSE se permanga l'obbligo per il Soggetto Responsabile di aggiornamento della sezione "guasti e furti" all'interno del Portale GSE;
- propone al GSE di precisare che i pannelli sostituiti in garanzia dovranno rispettare almeno le disposizioni del Decreto ai sensi del quale l'impianto è stato incentivato, qualora non siano conformi ai requisiti previsti dal Quinto Conto Energia, per ragioni derivanti dal rapporto di garanzia sussistente tra produttore e fornitore dei pannelli, instaurato all'epoca della realizzazione dell'impianto.

Infine, sempre con riguardo all'attività di manutenzione straordinaria/ammodernamento degli impianti, l'Associazione segnala al GSE ulteriori temi che, sebbene non espressamente disciplinati nelle Procedure, si reputano rilevanti per il settore.

L'Associazione, in primo luogo, ritiene utile che il GSE renda disponibili tramite il proprio sito internet ai Soggetti Responsabili l'elenco aggiornato delle matricole dei moduli fotovoltaici e inverter installati presso ogni impianto fotovoltaico che tenga in considerazione quanto comunicato in fase di richiesta di incentivo e di tutte le variazioni comunicate dal produttore in data successiva (attraverso la sezione "guasti e furti" o via pec o via raccomandata): tale funzione consentirebbe al Soggetto Responsabile di essere sicuro che il GSE abbia informazioni aggiornate e corrette rispetto a quanto installato in sito.

In secondo luogo, l'Associazione ritiene necessario che il GSE chiarisca quali modalità possa adottare il Soggetto Responsabile di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia laddove riscontri delle etichette dei pannelli installati che non risultano più leggibili o in corso di scolorimento. Si chiede in particolare di conoscere le modalità con le quali comunicare al GSE l'evento, senza pregiudizio per il rapporto incentivante in corso, tenendo conto del fatto che in alcuni casi il produttore dei pannelli potrebbe aver cessato la propria attività industriale e quindi potrebbe essere impossibile contattarlo o richiedere ulteriore documentazione.

Inoltre, si chiede al GSE se, con riguardo alla disciplina RAEE il Soggetto Responsabile (o società ad esso collegate) possa adempiere direttamente gli obblighi di iscrizione dei pannelli fotovoltaici ad un sistema individuale o un sistema collettivo di smaltimento, nel caso in cui tali adempimenti non fossero rispettati dal relativo produttore di componenti ed in tale scenario, poiché tale onere si aggiungerebbe alla quota che il GSE tratterrà negli ultimi dieci anni di diritto degli incentivi (a garanzia del corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici), si propone di valutare possibili soluzioni che evitino/riducano questo "doppio onere" a carico del Soggetto Responsabile. Al fine di confrontarsi con maggiore attenzione sui temi citati o su altri analoghi, si propone al gestore di avviare uno specifico tavolo di concertazione avente ad oggetto le Istruzioni GSE che regolamentano la disciplina dei RAEE per i pannelli fotovoltaici.

Oltre alle tematiche sopra esposte, l'Associazione chiede al GSE di confermare che rientrano tra i possibili interventi di manutenzione a ammodernamento degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia anche quelli che prevedono la modifica della tecnologia dei moduli inizialmente installati (ad esempio

sostituzione dei moduli in film sottile con moduli mono/policristallini), posto che rimarrebbero inalterati la tipologia installativa e la potenza nominale inizialmente incentivata.

Infine l'Associazione chiede al GSE di chiarire se sussista l'obbligo di trasmettere al GSE una comunicazione anche relativamente all'installazione di elementi quali ottimizzatori e rigeneratori, in relazione alla loro natura tecnica di dispositivi "passivi" rispetto al funzionamento del relativo impianto fotovoltaico incentivato.

Variazione del regime di cessione in rete dell'energia prodotta dall'impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa (Paragrafo. 2.6.2)

In relazione a questa fattispecie assoRinnovabili ritiene utile che il GSE espliciti quali decreti incentivanti (e, in particolare, quali casistiche impiantistiche) subordinerebbero il beneficio degli incentivi o di maggiorazioni/premi al regime di cessione in rete dell'energia prodotta dall'impianto e/o al regime commerciale di valorizzazione della stessa, onde assicurare certezza e fugare dubbi interpretativi su quali variazioni di tali regimi possano avere un impatto sulle sorti del rapporto incentivante.

Capitolo 3 – Modalità di comunicazione dell'avvenuta realizzazione di interventi di manutenzione/ammodernamento tecnologico e costi di istruttoria

Interventi che NON comportano la modifica dei dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto (Paragrafo. 3.2)

Al fine di garantire che la disciplina che i Soggetti Responsabili sono tenuti a rispettare sia certa e predeterminata, si ritiene opportuno che il GSE rediga un elenco degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico che non comportano modifiche dei dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto e che pertanto non devono essere oggetto di comunicazione da parte del Soggetto Responsabile (neanche con il Modello 02), sollevando, quindi, l'Operatore da qualsiasi responsabilità nella corretta individuazione di tali interventi.

Richieste di valutazione preliminare di un intervento di manutenzione/ammodernamento tecnologico (Paragrafo 3.3)

In riferimento a questa fattispecie, l'Associazione propone di estendere le ipotesi in cui i Soggetti Responsabili possano richiedere la valutazione preliminare. Ad esempio, il Soggetto Responsabile potrebbe ritenere utile richiedere una valutazione preventiva sulla compatibilità di particolari modifiche impiantistiche (non specificatamente regolamentate dalle Procedure GSE) che potrebbero far sorgere dubbi sul mantenimento dell'incentivo ottenuto.

Costi di istruttoria (Paragrafo 3.4)

Con riguardo ai costi di istruttoria, l'Associazione chiede al GSE di confermare che il Soggetto Responsabile non deve sostenere alcun onere a seguito della comunicazione di sostituzione di componenti secondari (quali trasformatori, contatori, ottimizzatori, rigeneratori etc.). Si ritiene infatti che in questi casi le attività di istruttoria si concretizzino nel mero aggiornamento dei database a seguito delle comunicazioni inviate dal Soggetto Responsabile.

Inoltre, l'Associazione ritiene siano poco chiari i criteri per l'applicazione dei costi di istruttoria agli interventi non direttamente connessi alla variabile "potenza" (ad esempio variazione del regime di cessione in rete dell'energia prodotta dall'impianto, etc.). L'Associazione ritiene che i costi di istruttoria per tali interventi dovrebbero già essere compresi nel costo annuo che l'Operatore sostiene ai sensi del DM 24 dicembre 2014 (pari ad esempio a 1.718 euro per un impianto fotovoltaico di 1,2 MW). Si chiede pertanto al GSE di inserire un elenco degli interventi per i quali non è necessario procedere con il pagamento dei costi di istruttoria.

Infine, con particolare riferimento ai costi da sostenere a seguito della sostituzione dei componenti principali degli impianti fotovoltaici (moduli e inverter) si propone al GSE di applicare il corrispettivo con un criterio "*una tantum*", sulla base del numero totale della potenza oggetto di sostituzione durante un intero anno (e comunicata dal Soggetto Responsabile secondo quanto previsto dalle Procedure). In questo modo si eviterebbe l'applicazione sproporzionata della "quota fissa" (pari a 50 euro) per ogni intervento di sostituzione da comunicare al GSE (che potrebbe al limite anche riguardare uno o pochi pannelli sostituiti).

Appendice A

L'Associazione chiede al GSE di valutare la possibilità di ridurre la documentazione che il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, ed è disponibile ad avviare uno specifico confronto per individuare la documentazione che, a una prima analisi, ritiene efficientabile.